



Il Ricevitore
Stromboli

124
R. 2058
1895

791 57
Inferiormentibus
Grade

il pagamento seguente
a Speriotti Carlo per riparazione alla carcotta
per trasporto del materiale L. 20,00

790 58
Nota al Ministero
dell'Interno per
la concessione del
mutuo di 120 mila
per
facilitare la giunta
di 120 mila

In continuatione
Il Presidente Comunitario della R. sottoprefettura, con nota
11 gennaio 1912 n. 43, informo che, per prestito di L. 120 mila
chiesto alla Cassa D.D. e M. per facilitare la giunta di 120 mila
per l'acquedotto, giunta al deliberato Consiglio 18 e 29 ottobre
1910, approvato dall'Ex. R. A. il 28 marzo 1911 col n. 2205,
l'Es. Comunitario Ministero del Tesoro non aveva ritenuto op-
portuno i benefici di cui alla legge 29 giugno 1910 n. 86,
e che si conseguiva la Cassa D.D. e M. aveva significato che,
domandati il mutuo concesso all'interesse ordinario del 4%,
si fossero in tali casi modificati i detti deliberati, e si
fosse malte previsto l'ammontato reale del debito da co-
spendersi ed esposto altresì la condizione finanziaria di que-
sto Comune, nonché la situazione della finanziaria Comune.
Al riguardo il Presidente ha rilevato che il Consiglio dei
Comuni è chiese il mutuo di L. 120 mila al tasso di 5%
in base alle leggi allora vigenti, ma che essendo poste
riservamente sopravvenuta la legge del 1911, che sponca taluni
Comuni dalla Corrisposta degli interessi, il mutuo stesso
dovrebbe essere concesso agli effetti di detta legge senza
interessi. Ha poi presentato all'Amministrazione che le entrate
di questo Comune, obbligate limitate, sono costituite dalle
portinasse nel limite legale, dal gettito della Cassa Comune
applicato nella misura massima e dalle poche rendite
patrimoniali; e che tali entrate costituiscono la base delle
opere che per i bisogni sempre più crescenti vanno aumen-
tando, le quali sono richieste in tal guisa da non compiere
primamente la esecuzione di opere pubbliche d'importanza appi-
necessarie e continuamente invocate della cittadinanza.
Che la finanziaria ammontando a L. 13258,08 ha
collegata alla Cassa D.D. e M. per L. 2084,80, di cui L. 6631,26 per
l'ammontamento dei due prestiti e uno di L. 20000 al tasso
di 5% e l'altro di L. 150 mila al tasso ordinario, come si
vede dal bilancio 1897 per pagamento dei lavori principali della
opera acquedotto, per quali prestiti, rimborsati poi nel 1910,
questo Comune ha l'altro, ha subito la perdita di altre lire
diecimila per non essersi a tempo debito coperta la spesa
dopo la pubblicazione della legge 8 febbraio 1900 n. 90 che
la riduzione degli interessi, lire 48124 per l'ammontamento
dell'altro mutuo contratto, non senza grandi sacrifici, ed altri
muti nella parte anno per pagamento della indennità di
espropriazione della Piazza Laurensana ed il resto in L. 6112,88
e rimasta disponibile per i bisogni del Comune.
Ha osservato ancora che altro il mutuo di L. 120 mila
invoato, dovrà contrarsi su altro per la costruzione immi-
nente degli edifici scolastici, i quali supereranno l'entità
degli affitti che attualmente si corrispondono, i cui progetti
saranno ben conformati dall'Ingegnere compilatore e
subito dopo sottoposti all'approvazione. E fu a tal capo che
volendosi coprire in certa misura sulla finanziaria
si è chiesto il mutuo per soli lire 120 mila, mentre il detto
de corrispondere alla predetta giunta ammorta a L. 150 mila.

come dall'atto di transazione prodotto in copia. Clod. di
 corrisponde impegnando il resto della provvisoria sopra
 unibile, o gran parte di esso, quest'ammunizione dovrebbe
 mirare alla costituzione dei detti uffici, ovvero fornire
 dei bilanci ipotetici nella parte attiva per giustificare a
 spese, cosa che potrebbe dopo pochi anni inevitabilmente
 all'impoverimento del Comune.

La costituzione dell'acquedotto, dice, sarebbe materialmente
 e stata benefica per la popolazione e l'insistenza di grave dan-
 no economicamente per l'ente, dispendio la spesa che
 fu preventivamente ^{per} ~~per~~ 180 mila, oltre alle quote dei Comuni
 confinanti, che venne spesa a mutuo sulla base della provvisoria
 posta allora disponibile, si è nel suo impianto duplicata; baldo
 volendosi ancora pagare oltre L. 180 mila, delle quali L. 120 mila
 col mutuo estinto, se venisse ad impegnarsi la residuale po-
 sibilità disponibile grandi prelievi e difficoltà per questa
 amministrazione, la quale, per colmare il vuoto che verrebbe
 a costituirsi con altre delegazioni non potendo trovare altra via
 riparativa, dovrebbe per gli impegni del bilancio ricorre-
 re certamente all'approvazione della legge Comunale già quasi
 tutte applicate e nella misura massima; provvedimenti
 questi due indubbiamente cagionerebbe grandi malcontenti
 nella popolazione e possibili disordini.

Conclude nel delibere che la corrisposta degli interessi or-
 dinari sul prestito invocato costituirebbe un grave im-
 peso per la finanza del Comune, e che perciò ad avve-
 nire necessità per votare presso il Parlamento affini però
 pochi ragioni prendere in considerazione la critica situa-
 zione di questo Comune il rimettere all'invocato benefi-
 cio dovuto una più favorevole interpretazione del dispo-
 ni della legge del 1911, trattandosi nella specie di un pre-
 sto mutuo occorrente per pagare i lavori supplementari del
 l'acquedotto, per la cui opera principale già si ottenne
 e corrispose l'altro prestito di favore di L. 180 mila, come
 sinora è detto.

Invita quindi, passato l'urgente, l'adunanza a deli-
 berare con i poteri del Consiglio
 e la giunta

Avuta lettura della sottoposita rappresentazione;
 letta e vagliata le comunicazioni fatte dal sig. presidente relati-
 vamente anche alla situazione economica del Comune in generale,
 nonché della provvisoria comunale;
 Vista la legge 29 giugno 1911 n. 586 la quale all'art. 14 prevede
 l'applicazione di benefici di esca a quei Comuni che
 un anno ottenuto un primo risultato abbiano compiuto
 lavori supplementari per i quali avevano un nuovo mutuo
 contratto che questo Comune possiede in detta condizione, e che
 effettivamente sarebbe disposto per la finanza l'approvazione
 degli interessi degli interessi sul mutuo estinto, ragione per
 cui fa luogo per parte nell'invocato l'applicazione della detta
 legge del 1911.

Interessa l'urgente di dover provvedere.
 Con i poteri del Consiglio solvo ratifica
 l'urgenza deliberando
 la voti vivissimi e speciali a S. E. il Ministro del

